
subject
Pomeroy
[Signature]

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DEL 28 MARZO 2018

FABI
[Signature]

FIRST/CISL
[Signature]

FISAC/CGIL
[Signature]

UILCA
[Signature]

UNISIN
[Signature]

Il giorno **15 luglio** 2022 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA., FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Accordo di Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione

Art. 1

L'art. 1 del CIA 28 marzo 2018 (Decorrenza e scadenza) viene modificato come segue:

Il nuovo contratto integrativo decorre **dal 1° gennaio 2022** e scadrà in data **31 dicembre 2024**. Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di disdettare integralmente la presente pattuizione con preavviso di 6 mesi dalla scadenza da effettuarsi con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 2

L'art. 4 (Indennità Operatori di Front Office) viene modificato come segue:

L'indennità di rischio sportello è corrisposta per tutte le piazze con un importo massimo mensile di **€ 134,72** lordi secondo i seguenti criteri di erogazione:

- 50% più 1/21 per ogni giorno, sino a 5 giorni di adibizione;
- indennità intera dal 6° giorno di adibizione.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Viene introdotta, in sostituzione dell'indennità mensile prevista per i lavoratori/lavoratrici che operano presso le postazioni informazioni, un'indennità denominata "indennità di front-office" che sarà corrisposta con i criteri di seguito indicati:

- 1/5 per ogni giorno fino a 4 giorni di adibizione;
- indennità intera dal 5° giorno di adibizione.

Agli operatori di front office addetti alla cassa saranno corrisposte entrambe le indennità.

Indennità Front Office - Sportelli ordinari fino a 5 addetti compreso il preposto

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta un'indennità mensile di € **44,00** lordi.

Indennità Front Office - Sportelli Ordinari con più di 5 addetti compreso il preposto

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta un'indennità mensile di € **55,00** lordi.

Indennità Front Office - Sportelli ad "Alta Affluenza"

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta una indennità mensile di € **88,00** lordi.

Indennità operatori di sportello on - line

Agli operatori addetti agli sportelli on line sarà corrisposta un'indennità mensile di € 44,00 lordi.

Inoltre, agli operatori di front office **addetti agli sportelli ad "alta affluenza"** che posticiperanno il loro orario di ingresso in maniera avvicendata e in base all'articolazione oraria riportata in Allegato 1 (inizio orario di lavoro ore 09,00 e termine ore 17,00), sarà corrisposta una ulteriore indennità pari a € 2,00 lordi per ciascun giorno di adibizione a tale regime orario fino a un massimo di €10,00 lordi settimanali. A titolo esemplificativo si riporta l'articolazione oraria di uno sportello ad alta affluenza di pubblico (All.1).

Le suddette indennità sostituiscono, in quanto migliorative, quelle previste dal secondo comma della "Nota a verbale" dell'art. 104 del CCNL 9/4/2008, così come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del CCNL 28 marzo 2018, **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022.**

Qualora presso la struttura ove è in vigore l'orario di sportello ad alta affluenza di pubblico, per motivi organizzativi e gestionali dovesse essere applicato in via non occasionale l'orario di sportello ordinario, agli operatori addetti allo stesso verrà riconosciuta la relativa indennità ridotta di operatore di sportello ordinario.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Disposizione per gli operatori di front office

A decorrere dal 28 marzo 2018, ai dipendenti assegnati in via continuativa allo sportello da almeno 5 anni con mansioni di "front office" (informatori e cassieri) inquadrati nella 3a Area professionale 1° livello che, a seguito di avanzamento automatico ai sensi dell'art. 112 del CCNL 9/4/2008 così come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del CCNL 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022.**, siano già in possesso dell'assegno mensile di equivalente importo di cui all'art. 119 del CCNL 12/7/1995, sarà riconosciuto, il passaggio nel 2° livello della 3a Area professionale, come ulteriormente regolamentato dal verbale di riunione del 04/07/2018 (all.2).

Art. 3

L'art. 6 (Banca delle ore operatori di Front Office) viene come di seguito modificato:

A tutti gli operatori di front office, inclusi i preposti inquadrati nelle aree professionali, sarà concessa in aggiunta alla dotazione oraria di cui al comma 2, secondo alinea dell'art. 101 del CCNL 09/04/2008, così come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del CCNL 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022.**, "Orario settimanale", **una dotazione, rispetto a quella aggiuntiva di 15 ore, di ulteriori 7,5 ore a partire dal 1° gennaio 2023**, riparametrate in ragione del periodo di assegnazione, da fruire secondo le modalità della banca delle ore di cui al successivo art. 7.

Si specifica che la suddetta dotazione aggiuntiva potrà essere fruita entro i 24 mesi dall'anno di maturazione.

Art. 4

L'art. 18 (Ruoli Chiave) del CIA 28 marzo 2018 viene modificato come segue:

In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del CCNL 9 aprile 2008, come rinnovato dall'accordo 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022.**, le Parti s'impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla data di redazione della **presente ipotesi di Accordo** per il confronto relativo all'individuazione di ruoli chiave, in correlazione agli assetti organizzativi dell'Ente.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN



Art. 5

L'art. 19 (Percorsi di carriera e profili professionali) del CIA 28 marzo 2018 viene modificato come segue:

Parimenti, in relazione a quanto disposto dall'art. 90 del CCNL 9 aprile 2008, come rinnovato dall'accordo 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022**, le Parti s'impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla data di redazione **della presente Ipotesi di Accordo** per il confronto relativo all'individuazione di percorsi professionali per il personale, in correlazione agli assetti organizzativi dell'Ente.

Art. 6


L'art. 22 (Indennità UdR e Messi Notificatori) del CIA 28 marzo 2018 viene modificato come segue:

A) Ufficiali di Riscossione (UdR)

Ai fini della presente norma, sono Ufficiali di Riscossione i dipendenti ai quali è formalmente affidata dall'Ente tale mansione. Agli UdR viene riconosciuta l'erogazione di seguito indicata, per ogni giornata di attività esterna:

- nel caso di attività svolta nell'ambito del Comune sede di lavoro, un rimborso spese forfettario di € 9,00 Relativamente alle attività svolte nei medesimi Comuni sedi di lavoro di Milano, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e **Palermo**, il compenso sarà quello indicato al capoverso che segue;
- nel caso di attività svolta fuori dal Comune sede di lavoro con uso autorizzato del proprio mezzo, il rimborso chilometrico di cui all'art. 15 del presente Verbale, calcolato per la percorrenza effettuata dal comune di residenza, con un compenso minimo forfettario di € 18,00; per il calcolo delle distanze verrà utilizzato il programma con le medesime modalità di cui all'art. 16.

Ai medesimi che, in possesso delle specifiche abilitazioni aziendali e del registro cronologico svolgono attività di UdR è inoltre corrisposta un'indennità nella misura fissa mensile pari a € 95,00 L'erogazione dell'indennità mensile di € 95,00 ai dipendenti in oggetto avverrà a fronte dell'atto di nomina aziendale e della tenuta del registro cronologico.



FABI
FIRST/CISL
FISAC/CGIL
UILCA
UNISIN⁵

La medesima indennità viene incrementata a concorrenza di € 120,00 mensili qualora venga svolta attività esterna.

Agli UdR è erogato infine, oltre a quanto previsto dalle tabelle del CCNL 9 aprile 2008 così come rinnovato dall'Accordo 28 marzo 2018, un compenso di € 0,41 per ogni effettiva notifica.

B) Messi notificatori

Ai fini della presente norma, sono messi notificatori i dipendenti ai quali è formalmente affidata dall'Ente tale mansione e che svolgono, in forza di ciò, attività esterna di notifica.

Per ogni giornata di attività esterna è riconosciuto:

- nel caso di attività svolta nell'ambito del Comune sede di lavoro, un rimborso spese forfettario di € 9,00 Relativamente alle attività svolte nei medesimi Comuni sedi di lavoro di Milano, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e **Palermo**, il compenso forfettario minimo sarà quello indicato al capoverso che segue;
- nel caso di attività svolta fuori dal comune sede di lavoro con uso autorizzato del proprio mezzo il rimborso chilometrico, di cui all'art. 15 del presente Verbale, calcolato per la percorrenza effettuata dal comune di residenza, con un minimo forfettario di € 18,00 Per il calcolo delle distanze verrà utilizzato il programma con le medesime modalità di cui all'art. 16.

Ai Messi notificatori è corrisposto, oltre a quanto previsto dalle tabelle del CCNL 9 aprile 2008 così come rinnovato dall'Accordo 28 marzo 2018, un compenso di € 0,41 per ogni effettiva notifica.

Compenso per notifica (UdR e Messi notificatori)

Il compenso di € 0,41 sopra citato sarà corrisposto per una sola volta per ciascun atto e a tal fine verrà considerata "effettiva" la notifica effettuata dall'UdR oppure dal Messo anche nel caso, a titolo esemplificativo, di rifiuto, irreperibilità relativa o assoluta del contribuente, e comunque all'esito del perfezionamento dell'atto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rimborsi chilometrici (UdR e Messi)

In relazione ai rimborsi da accordare ai dipendenti interessati, si ribadisce che ai fini della corresponsione della indennità si terrà conto dei chilometri effettivamente percorsi a partire dalla residenza; l'Ente pertanto opererà, laddove

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN

possibile, affinché le pianificazioni delle lavorazioni non comportino per il dipendente la necessità di raggiungere preliminarmente la sede di lavoro per lo svolgimento delle stesse.

In via del tutto eccezionale e transitoria, nell'attesa di definire una nuova regolamentazione delle indennità modali a tale titolo erogate, le Parti convengono di riconoscere la somma di € 1,00 a fronte di ciascun avviso multiplo di intimazione effettivamente notificato dal personale in parola.

Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula **della presente ipotesi di Accordo** per valutare congiuntamente i riflessi dell'applicazione del regime di rimborso spese forfetario riconosciuto agli Ufficiali di Riscossione e Messi notificatori in base al 1° punto dei paragrafi A) e B) **della presente ipotesi di Accordo.**

Art. 7

L'art. 30 (Contributo familiari disabili) del CIA 28 marzo 2018 viene così modificato:

Ai lavoratori con familiari – coniuge/convivente o figli - riconosciuti quali portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, ovvero riconosciuti invalidi civili ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971 che risultino fiscalmente a carico o siano destinatari dell'Assegno Unico e Universale (AUU), l'Ente eroga un importo annuo di € 4.500,00 lordi.

In caso di dipendente separato/divorziato il contributo sarà erogato anche per il figlio/i del quale non risulti essere genitore affidatario.

Tale provvidenza viene erogata entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di certificazione rilasciata dalla struttura competente attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza delle condizioni previste dalle leggi citate.

Art. 8

L'art. 36 (Premio Aziendale) del CIA 28 marzo 2018 viene così modificato :

Premesso che l'art. 42 del CCNL 9 aprile 2008, così come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022**, prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP), in stretta

FABI FIRST/CISL NISAC/CGIL UILCA UNISIN

correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità, e in relazione alle profonde modifiche intervenute con la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, le Parti medesime riconoscono e si danno reciprocamente atto che nella definizione del Premio Aziendale occorrerà tenere conto dei mutati assetti organizzativi nonché delle nuove logiche che informano il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

In ragione di quanto sopra, le Parti convengono di stipulare un accordo in materia di Premio aziendale di durata analoga a quella del presente CIA, basato sul raggiungimento di un coefficiente di efficienza/produttività.

Fermi restando criteri e modalità di erogazione dettati dal citato art. 42 del CCNL, le Parti convengono che per il triennio di competenza **2022 - 2023 - 2024 (anni di erogazione 2023 - 2024 - 2025)** in relazione al raggiungimento degli indicatori di efficienza tempo per tempo concordati, gli importi del Premio Aziendale saranno erogati al personale dei quadri direttivi ed aree professionali dell'Ente Pubblico economico Agenzia delle entrate - Riscossione, negli importi **confermati e** indicati in Tabella 1, corrispondenti ai montanti convenuti nell'accordo VAP 24/10/2017 a favore dei dipendenti della cessata Società Equitalia Servizi di Riscossione SpA.

Disposizione finale

Resta fermo che tutti gli articoli non inclusi nella presente Ipotesi di Accordo continuano a trovare applicazione così come previsto nel CIA del 28 marzo 2018.

La presente Ipotesi di Accordo resta subordinata all'approvazione degli organi statutari dell'Ente/Azienda e delle assemblee dei lavoratori.

Agenzia delle Entrate - Riscossione

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. At the top, there are three large signatures. Below them, there are smaller signatures grouped under labels: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, and UNISIN. The signatures are dense and overlapping, indicating a formal agreement or approval process.

Tabella 1: montanti di Premio Aziendale AdE-R anni 2022 - 2024 anni 2018-2020

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
QD4	4.040
QD3	3.422
QD2	3.050
QD1	2.870
3A4L	2.520
3A3L	2.345
3A2L	2.215
3A1L	2.100
2A3L	1.970
2A2L	1.895
2A1L	1.845
Liv. Unico	1.720

See above
Prany
John
Ken

FABI
[Signature]

FIRST/CISL
[Signature]
[Signature]

FISAC/CGIL
[Signature]
[Signature]

UILCA
[Signature]
[Signature]

UNISIN
[Signature]
[Signature]